Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 9 AGOSTO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2341)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 41.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di L. 800.000.000 per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nell'annata 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta è aumentata di altre L. 150.000.000;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 316, con il quale è stato disposto un ulteriore aumento di spesa di L. 500.000.000;

Ritenuta la necessità di aumentare lo stanziamento predetto, in vista dell'esigenza di intensificare e di protrarre le operazioni di lotta in corso oltre il limite previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La spesa di L. 800.000.000 complessivamente autorizzata con i decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806, 19 aprile 1946, n. 222 e 4 maggio 1946, n. 316, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette è aumentata di L. 800.000.000.

Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per le spese previste nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordine di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 42.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le successive modificazioni;

Ritenuto che, in attesa che si possano realizzare i benefici derivanti dalle provvidenze relative all'adeguamento delle pigioni, intese a mettere in grado lo Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio turbato a seguito delle vicende belliche, si rende indispensabile fornire all'Istituto stesso ulteriori mezzi per assicurare il soddisfacimento delle passività ed il normale andamento della gestione;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di lire 70 milioni, per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

Art. 2.

La somministrazione del mutuo avverrà, su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento in ragione di 15 milioni nel primo mese ed a rate non superiori a lire 5 milioni mensili per i mesi successivi.

Decorso l'anno, il mutuo sarà ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.

Art. 3.

L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio successivo all'integrale somministrazione del mutuo od alla scadenza del periodo di un anno di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La somma mutuata, aumentata degli interessi sulle somministrazioni parziali, sarà ammortizzata in 50 annualità costanti all'interesse del 5,80 per cento.

Le annualità di ammortamento saranno corrisposte a rate semestrali posticipate, con prelevamento da parte della Cassa depositi e prestiti dai conti correnti di cui al 1° comma dell'art. 359 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 43. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 698.

Ricostituzione del comune di Capodrise (Caserta).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 601;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Capodrise, aggregato con R. decreto 11 marzo 1928, n. 601, al comune di Marcianise, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Capodrise ed il nuovo organico del comune di Marcianise saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 11 marzo 1928, n. 601.

Al personale già in servizio presso il comune di Marcianise e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 374. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 609.

Autorizzazione della spesa di L. 40.000.000 per l'esecuzione dei lavori di impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 735;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Ritenuta l'opportunità di promuovere, in provincia di Bari, l'impianto di vivai di viti americane per la ricostruzione dei vigneti danneggiati o distrutti dalla infestazione fillosserica e dagli eventi bellici, nonchè di alleviare, nel contempo, il fenomeno della disoccupazione locale;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 40.000.000 per l'impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari.

E' corrispondentemente ridotta di pari importo la autorizzazione di spesa di lire un miliardo di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 735.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a portare le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per la spesa prevista nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 373. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 610.

Ricostituzione dei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Domusnovascanales (Cagliari).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1637;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Norbello, aggregato con R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139, a quello di Ghilarza e distaccato con R. decreto 28 settembre 1934, n. 1637, da quello di Ghilarza ed aggregato al comune di Abbasanta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Norbello e di Abbasanta.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Norbello ed il nuovo organico del comune di Abbasanta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione, disposta con R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139.

Al personale già in servizio presso il comune di Abbasanta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti allo atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 375. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Castrocaro di una dipendenza della Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Forlì, con sede in Forlì, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castrocaro, frazione del comune di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Berra (Ferrara) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Berra (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2234)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Apertura in Ferrara di una dipendenza del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Miglionico (Matera) di una dipendenza della Banca cooperativa Ferrandinese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Miglionico (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Nomina del sig. Olivari Tomaso fu Emilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. De Marchi Luigi fu Girolamo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Olivari Tomaso fu Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 25 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Olivari Tomaso fu Emilio, è nominato rappresentante alle grida del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1944, col quale il sig. Bertolini Mario fu Emilio, venne nominato rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 21 marzo 1946, a firma autenticata, col quale il nominato sig. Bertolini Mario ha rinunziato al mandato di rappresentante conferitogli dal sig. De Marchi Luigi;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bertolini Mario fu Emilio a rappresentante del sig. De Marchi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 1° agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2318)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1946.

Sdemanializzazione di reliquati della bonifica di Somma e Vesuvio (Napoli).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 829 del Codice civile;

Ritenuto che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori della bonifica di Somma e Vesuvio (Napoli) fu con decreto del Prefetto di Napoli in data 5 aprile 1907 espropriato un appezzamento di terreno riportato nel catasto rustico del comune di Napoli, sezione Barra, alla partita 257, foglio 5, particella 30, per l'estensione di ha. 0.1936, di natura incolto e senza reddito imponibile;

Che tale appezzamento confina ad oriente con la strada denominata Oliva, ad occidente con l'abitato della frazione Zimbarelli, a settentrione con l'alveo abbandonato dei torrenti Pollena ed a sud con il viottolo che conduce all'abitato;

Considerato che, giusta il riconoscimento dell'ufficio del Genio civile di Salerno, espresso con nota 28 gennaio 1939, n. 2602/17976/30899, il predetto terreno non è più necessario agli scopi della bonifica, così che esso, senza pregiudizio alcuno, può essere trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

L'appezzamento descritto nella narrativa del presente decreto a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere della bonifica di Somma e Vesuvio, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Inscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1946, il rag. Gentilini Silvio fu Domenico, residente a Padova, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(2316)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione del comprensorio di bonifica della Valle del Tirino (L'Aquila)

Con decreto Ministeriale 11 luglio 1946, n. 3438, è stato provveduto alla delimitazione del comprensorio di bonifica di 2ª categoria della Valle del Tirino (provincia dell'Aquila) sulla base della corografia redatta dall'Ufficio del genio civile dell'Aquila in data 30 settembre 1940. Il comprensorio risulta dalla superficie di ettari 1650, di cui ettari 700 nel comune di Ofena, ettari 800 in quello di Capestrano e 150 in quello di Bussi.

(2320)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di idraulica e di impianti industriali meccanici nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, cui la Facoltà intende provvedere con trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sono vacanti le cattedre di idraulica e di impianti industriali meccanici, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti, dovranno far pervenire le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª pubblicazione) Elenco n. 83.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	92620	Confraternita di San Carlo Grato di Prarolo (Tortona) Vercelli	3,50
Id.	538712	De Marca Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Ormando Luigi, dom. in Tramutola (Potenza)	210 —
Id.	394055	Marchioni Erminia di Luigi, moglie di Manacorda Ercole-Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria)	700 —
Id.	674131	Marchioni Erminia fu Luigi, ecc., come sopra	315 —
Id.	407500	Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno)	525 —
Id.	592863	Ferraris Felicita fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino	35 —
Id.	546726	Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Reda Mario, dom. a Valle Inferiore Mosso (Novara)	1.683,50
Id.	259945	Parodi Domitilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova	70 —
Id.	161234	Barbetta Elena fu Giovanni, dom. in Milano	17,50
Id.	277448	Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano	10,50
Id.	423922	Cassa Pia Ciceri, in Bovisio (Milano)	3,50
Id.	1397	Congregazione di carità di Nova Milanese	241,50
Id.	186106	Comune di Nova Milanese	70 —
Id.	742525	Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara)	35 —
Id.	65828	Causa Pia di Culto Crivelli, in Castelseprio (Como)	35 —
Id.	649705	Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano	87,50
Id.	788611	Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino	1.120 —
Id.	410328	Congregazione di carità di Pray (Novara)	35 —
Id.	810681	Comune di San Raffaele Cimena (Torino)	1.925 —
Id.	305143	Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Projette Settenarie di Catania	136,50
Id.	422459	Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno)	210 —
Id.	383809	Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno)	234,50
Id.	316831	Ratti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano	280 —
Id.	10556	Fabbriceria di San Pietro di Buto, in Varese Ligure (Genova)	7 —
Id.	16461	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Nè (Genova)	98 —
Id.	474078	Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino)	1.218 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	344524	Coletti Nazzareno fu Davide, dom. a Ranzola, frazione del comune di Santa Maria Tiberina (Arezzo)	17,50
Id.	342634	Cappella del SS.mo Sacramento o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Cabbia di Montereale (L'Aquila)	119 —
Id.	326725	Martano Margherita di Giuseppe, ved. di Ballor Michele, domiciliata in Torino	17,50
Id.	11633	Confraternita di San Carlo Grato, in Prarolo (Diocesi di Vercelli)	259 —
Id.	137284	Sipio Giovannina di Angiolo, moglie di Pistilli Alberto, domiciliata in Campobasso	1.400 —
Id.	484787	Beneficio parrocchiale di Seriate (Bergamo)	150,50
Id.	108982	Oratorio di San Sebastiano Martire nella parrocchia di Santa Maria di Stellanello (Genova)	3,50
Id.	472589	Fazio Caterina di Giacomo, nubile, dom. a Pieve di Teco (Porto Maurizio)	105 —
Id.	399368	Asilo infantile di Chiavazza (Novara)	17,50
Id.	269668	Asilo infantile di Caprezzo (Novara)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(1426) Roma, addì 17 maggio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 agosto 1946 - N. 169

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,70
Id. 3,50 % 1902	83,60
Id. 3 % lordo	70,85
Id. 5 % 1935	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	79,425
Id. 5 % 1936	95,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	98,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	98,95

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i decreti Ministeriali numeri 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018 e 4019, con i quali furono banditi concorsi riservati ai reduci;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero PAG 41/24/192590 in data 30 luglio 1946;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

La scadenza dei termini di presentazione delle domande e documenti per la partecipazione ai concorsi riservati ai reduci, banditi coi decreti Ministeriali su indicati, è prorogata al 31 agosto 1946.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: FERRARI

(2321)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.